

CAMERA DEI DEPUTATI N. 855

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANFRANCO CONTE, ANTONIO LEONE

Nuove disposizioni in materia di pensioni di guerra

Presentata il 14 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da oltre mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta, infermità ritenuta la più grave dal Consiglio mondiale della sanità.

Sono circa settecento i casi di ciechi assoluti, circa duecento quelli in cui alla cecità va aggiunta l'amputazione di un arto, ed infine circa trenta i casi affetti da cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od inferiori a cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti o interdipendenti, come ad esempio: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardio-circolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, ipertrofia prostatica, ipertiroidismo, eccetera.

Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico, a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distinse il risarcimento dell'infermità con i costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.

Pertanto si propone:

a) la concessione di altri due assegni integratori di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge n. 656 del 1986;

c) l'aumento dell'assegno di cumulo di cui alla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

d) l'adeguamento della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità all'organo vicariante, viene a mancare una funzione organica. Ciò è riconosciuto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (lettera *f*) dei criteri per l'applicazione della tabella *E*).

Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite ed agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove ai sensi della tabella *F-1* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è divenuta una cifra dal valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra si deve permettere di poter vivere dignitosamente alla scomparsa del coniuge.

Pertanto si propone la concessione alla vedova nella misura dell'80 per cento degli assegni di tabella *C*, di tabella *E* e di tabella *F* di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, goduti dal grande invalido.

Si propone inoltre che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dalla legge n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, venga concessa anche a favore degli invalidi di guerra a titolo di risarcimento.

Onorevoli colleghi l'onere di cui alla presente proposta di legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto basta destinare ad essa una parte del residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, ed essendo passati oltre cinquanta anni dall'ultima guerra, raccomandiamo al Parlamento di approvare la presente proposta di legge con sollecitudine, eventualmente anche con una delega al Governo che tenga fermi i principi contenuti nella proposta medesima.

Ciò è un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parti integranti della loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno di cumulo).

1. L'importo degli assegni di cui alla tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 25 per cento dal 1° gennaio 2002 e di un ulteriore 25 per cento dal 1° gennaio 2003.

2. L'importo dell'assegno di cui alla tabella *F* annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 50 per cento dal 1° gennaio 2002 e di un ulteriore 50 per cento dal 1° gennaio 2003.

3. La tabella *F-1* annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non si applica ai grandi invalidi di guerra.

ART. 2.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra).

1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda superinvalidità, ascritti alle lettere *A* ed *A-bis* della tabella *E* annessa al medesimo testo unico, possono ottenere a richiesta, per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento, altre due indennità di importo pari a quelle già godute e previste dall'articolo 21 dello stesso testo unico.

2. I grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente

ascritti alla lettera A), numero 1), della tabella E, annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere a richiesta una terza indennità di importo pari a quelle già in godimento.

ART. 3.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986 n. 656, è inserito il seguente:

« 1-*bis* Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-*bis*) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva viene concessa nella misura doppia ».

ART. 4.

(Trattamento economico dei superstiti dei grandi invalidi di guerra e dei caduti in guerra).

1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento degli assegni di cui alle tabelle C, E ed F annesse al medesimo testo unico, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande

invalido. L'assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il grande invalido.

ART. 5.

(Integrazioni alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

1. Alla tabella E, lettera E), annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), n. 1) ed alla lettera A-bis), n. 1), alla perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in quanto vicariante.

« 5-ter) Perdita anatomica di una mano con amputazione di tre dita dell'altra mano, quando si aggiunge ad una superinvalidità già ascritta alla lettera A), n. 1) ».

2. Alla tabella E, lettera H), annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

« 5-bis) Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, ipertrofia prostatica, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali infermità si aggiunge ad una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A) ».

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. Gli aumenti degli assegni previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio dai competenti dipartimenti provinciali del tesoro che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

4. Gli aumenti degli assegni di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

€ 0,26



14PDL0026770